



**AREA FUNZIONAMENTO**  
**Segreteria Organi di Giustizia**

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM  
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410  
giustizia@federmoto.it  
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 2/20

Dec. n. 1/20

Il giorno 25 novembre 2020, alle ore 15:00, la Corte Federale d'Appello in funzione di Corte Sportiva d'Appello, composta da:

GULLUNI avv. Tiberio - Presidente

COLEINE avv. Lorenzo - Componente

COLANTONI avv. Andrea - Componente

riunitasi - vista l'emergenza sanitaria da Covid-19 e considerata la necessità di attuare le misure precauzionali disposte dall'ultimo DPCM - tramite video conferenza attraverso la piattaforma telematica "Zoom Meetings",

per l'ESAME dell'appello presentato in data 16 novembre 2020  
dal sig. **PASQUA GIANFRANCO**,

(nato il 13.02.1961 a Rovereto (TN) e residente omissis tesserato 2020  
con il M.C. "ARCO" (del quale è PRESIDENTE) con tessera n° 20092435,  
**assistito dall'avv. Valerio Di Giorgio, con studio in Roma, Via degli Scipioni  
n° 126 pec: vdg.v@pcert.postecert.it, con elezione di domicilio)**

avverso la decisione n. 11/20 del 16.10.2020 del Giudice Sportivo  
Nazionale – con la quale il PASQUA veniva sanzionato con il ritiro  
della tessera per mesi 6 (sei), con fine pena per il 9 maggio 2021.

ALL'ESITO dell'udienza, di cui al relativo verbale;

VISTO il ricorso e LETTA la memoria integrativa depositata dall'avv.  
Valerio Di Giorgio;

ASCOLTATE le dichiarazioni spontanee del ricorrente PASQUA  
Gianfranco e del suo difensore avv. Valerio Di Giorgio;

RITENUTO che all'esito di tali dichiarazioni il sig. PASQUA abbia  
confermato la propria responsabilità relativamente ai fatti a lui  
ascritti;

RILEVATO, altresì, che la condotta processuale del sig. PASQUA è  
stata improntata al rispetto della Giustizia federale;

RICONOSCIUTE le circostanze attenuanti di cui all'art. 45 comma 2  
RdG.

Il Sig. Pasqua impugnava la decisione emessa dal giudice sportivo Nazionale con cui veniva irrogata la sanzione del ritiro della tessera per mesi 6, evidenziando l'erroneità della decisione impugnata mediante 2 distinti motivi.

Con il primo motivo si censurava l'assoluta infondatezza della contestazione relativa alla violazione da parte del Pasqua di norme comportamentali quale Presidente del Motoclub Organizzatore che ha portato alla irrogazione della sanzione del ritiro della tessera FMI n° 20092435, di cui si lamenta in parte l'eccessività.

Con il secondo motivo si censurava la condanna relativa al secondo capo d'incolpazione, in virtù della totale estraneità del Pasqua rispetto ai fatti, in quanto quale segretario di gara è alla dirette dipendenze del DdG del quale esegue e fa seguire le disposizioni. La scelta del giudice di primo grado di assolvere per gli stessi fatti il direttore di gara con la formula per non aver commesso il fatto avrebbe dovuto indurre il giudice di primo grado ad assolvere l'incolpato.

Le doglianze appaiono in parte infondate.

Il Segretario di gara non può essere visto come un semplice estensore materiale dell'elenco nominativo del Personale addetto alle manifestazione, la cui responsabilità ricade esclusivamente sul

direttore di gara che con la propria sottoscrizione ne assume la paternità.

Il sistema delle norme federali ha previsto una duplice attività di controllo in ordine a tale attività esercitata in primo luogo dal Segretario di gara in fase di redazione e da ultimo da parte del direttore di gara all'atto della sottoscrizione. Entrambi appaiono egualmente responsabili in ordine a mancate verifiche sui titoli del personale addetto alla manifestazione. Il provvedimento di assoluzione del direttore di gara - il cui contenuto non è devoluto alla cognizione della Corte Federale - non costituisce elemento ostativo al giudizio di colpevolezza del Segretario di Gara rispetto alle contestazioni mosse e assolutamente dimostrate dagli elementi probatori acquisiti.

Del resto lo stesso Pasqua ha ammesso - con apprezzabile collaborazione - la fondatezza degli addebiti mossi, evidenziando alcune carenze nelle verifiche riferite alle difficili condizioni ambientali ed alla pandemia in atto.

Tali elementi in virtù del concreto svolgimento dei fatti non possono essere ritenute sufficienti a supportare quel giudizio di infondatezza delle contestazioni alla base di un provvedimento di assoluzione.

Gli stessi elementi - congiunti alla condotta processuale - consentono la concessione delle circostanze attenuanti di cui

all'art. 45 RDG. Il principio di proporzionalità della sanzione rende adeguata la sanzione pecuniaria di € 900 così determinata (pena base € 1.200 ridotta di € 300,00 in virtù delle circostanze attenuanti concesse).

La Corte Sportiva Federale

IN PARZIALE RIFORMA dell'impugnata decisione n. 11/20 del Giudice Sportivo Nazionale, dichiara PASQUA GIANFRANCO, nato a Rovereto (TN) il 13.2.1961 e residente *omissis*, tesserato 2020 con il M.C. "ARCO" (del quale è PRESIDENTE), con tessera n. 20092435 Responsabile dell'illecito contestato e previo riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 45, comma 2, RdG applica, ai sensi dell'art. 24 RdG, la sanzione pecuniaria pari a euro 900,00 (novecento) da versarsi entro 30 gg dalla data di comunicazione della decisione, con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento, si procederà alla conversione automatica della sanzione pecuniaria ex art. 15 RdG nella sanzione inibitoria del ritiro della tessera per mesi 6 (sei).

Depositata l'11 febbraio 2021

Il Presidente della C.F.A.

(avv. Tiberio Gulluni)

